

COMUNE DI.....COLLEDARA.....

PROVINCIA DI.....TERAMO.....

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del11.4.94.....
con atto n. 29.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal29 APR. 1994.....
al13 MAG. 1994.....;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del17 MAG. 1994..... n. 3801.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal21.5.1994..... al7.6.1994..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi con-
sueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il1.7.1994.....

Data.....1.7.1994.....



Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE TIPO

(D. 11.11.1994)

INDICE GENERALE

Art.	O G G E T T O	Art.	O G G E T T O
	TITOLO PRIMO NORME GENERALI	24	Divieto di alterazione.
1	Oggetto del regolamento.	25	Espurgo dei fossi.
2	Scopi del regolamento.	26	Potatura delle siepi.
3	Ambito di applicazione.	27	Aratura terreni adiacenti strade.
4	Incaricati della vigilanza.	28	Obblighi dei frontisti di strade.
5	Agenti giurati di società private.	29	Abbattimento di piante lungo le strade.
6	Operazioni di polizia giudiziaria.		Capo VI - Conservazione delle strade.
	TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI	30	Rinvio.
	Capo I - Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri		Capo VII - Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
7	Comunioni generali dei pascoli.	31	Rinvio.
8	Divieto di pascolo.		Capo VIII - Pastorizia e industria del latte.
9	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.	32	Rinvio.
10	Pascolo abusivo.		Capo IX - Della prevenzione e spegnimento degli incendi.
11	Custodia degli animali pascolanti.	33	Divieto di appiccare fuoco.
12	Pascolo notturno.	34	Spegnimenti degli incendi.
13	Transito del bestiame.		Capo X - Colture agrarie e allevamenti di bestiame - Depositi materie esplodenti ed infiammabili.
14	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.	35	Disciplina e limitazioni.
15	Osservanza delle leggi.	36	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
16	Furti campestri.	37	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti - Obbligo di denuncia.
	Capo II - Dei passaggi abusivi nelle proprietà private	38	Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto.
17	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	39	Lotta alla nottua e alla piralide.
18	Esercizio del diritto di passaggio.	40	Divieto di vendita ambulante di piante e semi.
	Capo III - Manutenzione dei canali e delle altre opere		TITOLO TERZO NORME FINALI
19	Rinvio.	41	Norme abrogate.
	Capo IV - Della spigolatura e atti consimili	42	Entrata in vigore del presente regolamento.
20	Divieto di spigolatura.	43	Pubblicità del regolamento.
21	Frutti di piante sul confine.	44	Usi e consuetudini.
22	Cartelli indicativi per esche avvelenate.		
	Capo V - Delle strade vicinali.		
23	Rinvio.		

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
- 2) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
- 3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
- 4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere*consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
- 5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
- 6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
- 7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
- 8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
- 9) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle legge speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

c) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I

COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 7

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generali dei pascoli su beni privati».

Art. 8

DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 9

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10

PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 11

CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 10

Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 924 - Sciame di api.

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 12
PASCOLO NOTTURNO

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13
TRANSITO DEL BESTIAME

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 14
DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 16
FURTI CAMPESTRI

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giurisdizionale.

CAPO II
DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17
DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

NOTA ALL'ART. 14

Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 727 - Maltrattamento di animali.

1. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire quattromila a centoventimila.
2. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
3. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
4. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

NOTA ALL'ART. 17

Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 637 - Ingresso abusivo nei fondi altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire quarantamila.

Art. 18
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III
MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19
RINVIO

La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali.

CAPO IV
DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20
DIVIETO DI SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 21
FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22
CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO.

CAPO V
DELLE STRADE VICINALI

Art. 23
RINVIO

La materia trova disciplina:

Nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53 e 54;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

— Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
— Nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
e successive modificazioni.

Art. 24

DIVIETO DI ALTERAZIONE

È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 25

ESPURGO DEI FOSSI

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 26

POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 27

ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 28

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolii o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 29

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

NOTE AGLI ARTT. 25 E 26

Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 897 - Comunione di fossi.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 - Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello della cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 - Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

CAPO VI CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30 RINVIO

La materia è compiutamente disciplinata:

A) Dal codice della strada: **approvato con decreto legislativo n. 285 del**

~~T.U. 8 dicembre 1936, n. 1740 per la parte in materia in vigore;~~ **30.4.1992**

~~T.U. 15 giugno 1959, n. 308;~~

B) Dal Regolamento ~~30 giugno 1959, n. 420;~~ **di Attuazione allo stesso Codice**

e successive modificazioni ed integrazioni. **emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495.**

CAPO VII DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 31 RINVIO

La materia trova compiuta disciplina:

— Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

— Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n. 854;

— Nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 32 RINVIO

La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO IX DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 33 DIVIETO DI APPICCARRE FUOCO

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

NOTA ALL' ART. 32

La materia trova applicazione nelle seguenti norme:

- R.D. 9 maggio 1929, n. 994.
Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- L. 16 giugno 1938, n. 851.
Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte».
- D.M. 14 settembre 1963.
Disciplina del trasporto del latte alimentare.
- O.M. 14 marzo 1966.
Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi o pastorizzati.
- D.M. 22 settembre 1972.
Integrazione del D.M. 14 settembre 1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare.
- D.M. 29 settembre 1976.
Norme per la commercializzazione del latte alimentare intero.
- L. 14 marzo 1977, n. 89.
Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
- D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
- D.M. 7 gennaio 1984.
Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.
- D.M. 30 settembre 1985.
Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.
- O.M. 22 dicembre 1986.
Smaltimento di prodotti lattiero-caseari deteriorati.
- D.M. 28 novembre 1987, n. 596.
Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
- D.M. 11 aprile 1988, n. 150.
Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.
- D.M. 14 maggio 1988, n. 212.
Attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente.
- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180.
Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- L. 3 maggio 1989, n. 169.
Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
- D.M. 14 marzo 1991.
Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
- D.M. 9 maggio 1991, n. 184.
Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente.
- D.M. 9 maggio 1991, n. 185.
Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità».
- D.M. 14 marzo 1991.
Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

NOTA ALL' ART. 33

Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 59 -

1. E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
2. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
3. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.

Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 34

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

CAPO X

COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 35

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 36

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773; del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali.

Art. 37

LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

NOTA ALL' ART. 34

Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire centoventimila.

2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire dodicimila a duecentoquarantamila.

L. 4 agosto 1984, n. 424.

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 1. Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 38

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 39

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 40

DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

TITOLO III NORME FINALI

Art. 41 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 42 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 43 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44 USI E CONSUETUDINI

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

COMUNE DI COLLEDARA
PROVINCIA DI TERAMO



Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata ininterrotta e consecutiva di gg. 15 e precisamente dal 24.5.94 al 7.6.1994 e che durante tale periodo non si sono avute né osservazioni né opposizioni.

Colledara, li 7.6.1994

IL PRIMO CONSIGLIO



IL SEGRETARIO CONSIGLIO